

6/2022 Newsletter by [LabLaw Academy](#)

• Novità normative

- [LEGGE 4 marzo 2022, n. 18](#) - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.*
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022](#) - *Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass.* In particolare il decreto dispone, tra l'altro, una nuova validità del *green pass* in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, l'aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il *gateway* europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) e l'utilizzo dell'ultima versione dell'applicazione messa a disposizione del Ministero della Salute, per la verifica dei *green pass*.

• Prassi

- [Circolare INPS n. 36 del 07-03-2022](#) - *Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile. Variazioni al piano dei conti.*

• Sentenze

- ***Nulla per frode alla legge il licenziamento individuale intimato per gli stessi motivi del collettivo***

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, intimato per gli stessi motivi addotti a fondamento di un licenziamento collettivo avviato in precedenza, realizza uno schema fraudolento in base all'art. 1344 c.c. e va per questo dichiarato nullo.

Corte di Cassazione, sez. lav., 7 marzo 2022, n. 7400

- **Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro**

La reintegrazione del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, ordinata con il provvedimento emesso ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, costituisce un ordine generico, il quale non contempla un diritto per il lavoratore ad essere reintegrato solo nell'unità produttiva da cui era stato licenziato, in quanto nel momento in cui si dovrà dare esecuzione a detto ordine, il datore di lavoro potrà anche esercitare lo *ius variandi*, ex art. 2103 c.c., trasferendo il lavoratore presso altre sedi produttive. Pertanto, l'ordine di reintegra essendo un obbligo generico nei confronti del datore di lavoro, perché sia concretamente attuato, deve semplicemente prevedere il ricollocamento del lavoratore, illegittimamente licenziato, in un qualsiasi stabilimento rientrante nell'intero complesso produttivo dello stesso datore.

Corte di Cassazione, sez. lav., 2 marzo 2022, n. 6881

- [LabLaw sui media](#)

- Risarcimento del danno da Covid. Le aziende si possono tutelare? – Ipsoa
- La persona al centro del lavoro 4.0 – QN (Il Giorno, La Nazione, Il resto del Carlino)
- Etrangers en Italie, les règles d'accès aux lieux de travail pendant la pandémie – Le Petit Journal

- **Eventi della settimana**

- 12 e 13 marzo 2022 (Napoli)

Master Radar Academy - LabLaw “HR Legal & Labour Relations”, modulo "La gestione del rapporto di lavoro, l'esecuzione della prestazione e la fine del rapporto".

Docente: Avv. Pietro Speciale

- 17 marzo 2022

Docenza Liuc – Lezione “Autonomia e subordinazione”.

Docente: Avv. Simone Carrà

- 19 e 20 marzo 2022 (Milano)

Master Radar Academy - LabLaw “HR Legal & Labour Relations”, modulo
"Il contenzioso del lavoro: come prevenirlo, come gestirlo all'interno
dell'organizzazione e come preparare la causa dinanzi al Tribunale del lavoro".
Docenti: Avv. Fabio Previti, Avv. Umberto Vercellino, Avv. Pietro Speciale